



Rep. n. 5
del 26/02/2021

**Convenzione di collaborazione tecnico-scientifica
ex art. 15 legge 241/90**

Tra

La Città metropolitana di Roma Capitale con sede in Via Giorgio Ribotta 41, 00144 Roma, in persona del Direttore del Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale” Dott.ssa Maria Zagari, suo Rappresentante per la stipula della presente Convenzione, domiciliata per gli effetti della presente convenzione in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma, (d’ora in poi denominata CMRC),

e

il Centro Interuniversitario di ricerca “Biodiversità, Servizi Ecosistemici e Sostenibilità” dell’Università Sapienza di Roma con sede in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. 80209930587, rappresentato dal Direttore del Centro di Ricerca, Prof. Mauro Serafini, domiciliato per la presente Convenzione in Via P.le Aldo Moro 5, 00185, Roma, successivamente denominato “CIRBISES” .

Il CIRBISES e la CMRC sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.

Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito

Premesso che:

- La Città Metropolitana di Roma Capitale ha realizzato una fase propedeutica di analisi e raccolta dei parametri ambientali presenti nella Valle Galeria e la lettura dei dati oggetto di rilevazione mostra un quadro di forte problematicità ambientale connotato da uno stato ecologico e chimico fortemente compromesso (CO₂, PM10, etc..), che rende necessario individuare gli interventi per mitigare l’impatto degli inquinanti nel territorio oggetto di analisi;
- L’ambito della Valle Galeria rappresenta, nell’area metropolitana di Roma Capitale, uno dei luoghi in cui risultano elevati livelli di inquinamento che generano una situazione di grave danno per l’ambiente e per i cittadini che risiedono nei quartieri compresi nel perimetro considerato. Tale stato di cose richiede di programmare un insieme di interventi che si devono caratterizzare per l’alta qualità



e per la continua verifica dell'efficacia degli stessi attraverso il monitoraggio degli effetti conseguiti rispetto a quelli attesi.

- Il CIRBISES svolge funzioni tecniche e scientifiche per la pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, anche a supporto delle amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di studio, di reporting, di valutazione ed elaborazione di informazioni e dati ambientali;
- Il CIRBISES ha interesse ad applicare con continuità gli esiti degli studi effettuati, che normalmente svolge nella propria sede, e che coinvolgono le strutture di ricerca a casi concreti, a progetti di interesse di aziende o verso enti pubblici;
- con Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma (art. 1 comma 16);
- con D. Lgs. 267/2000 sull'ordinamento delle autonomie locali, alle Province sono state assegnate funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore della difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- con Legge Regionale 14/1999 e s.m.i., concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo la Regione ha attribuite alle Province, tra le altre, le funzioni concernenti la difesa del suolo e funzioni di tutela e valorizzazione ambientale;
- Il Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" della Città metropolitana di Roma Capitale (in seguito CMRC) opera nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. 267/00 che attribuisce alle Province (oggi Città metropolitane) l'esercizio delle funzioni inerenti gli interventi di difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente. In particolare il Dipartimento IV persegue la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, inteso come bene da preservare e consegnare alle future generazioni, con un'ampia gamma di attività finalizzate alla prevenzione e/o al contenimento dell'inquinamento di origine antropica nelle matrici ambientali (suolo, acqua ed aria);
- la Provincia di Roma ha redatto il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.1 del 18 gennaio 2010, che con successiva Delibera della Giunta Provinciale n. 1013/43 del 21/12/2011 sono stati approvati gli "Indirizzi ed istruzioni tecniche per il recepimento della Rete Ecologica Provinciale (REP), e per l'elaborazione delle Reti Ecologiche



Locali (REL)". La Rete Ecologica Provinciale è stata curata per gli aspetti scientifici e metodologici dal Centro Ricerche Interuniversitario (oggi CIRBISES). Essa si connota come uno degli elementi che fortemente caratterizza il PTPG della Provincia di Roma, in quanto obiettivo del Piano è tutelare ed estendere in forma sistemica la dotazione di risorse naturalistico-ambientali del territorio provinciale, preservando le aree di maggiore interesse naturalistico e promuovendo la riqualificazione e il recupero ambientale in tutti quei contesti in cui esistano potenzialità residue o processi di riconversione in atto (art. 23 NTA), inoltre in coerenza con tale obiettivo e con quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE e dal DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., il PTGP individua nella Rete Ecologica della Provincia di Roma (REP) lo strumento per assicurare la coerenza tra le politiche di sviluppo del territorio, la tutela e la conservazione dell'ambiente nei suoi aspetti strutturali (flora, vegetazione, fauna e paesaggio) e funzionali (connessioni, connettività e permeabilità);

- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma, e in particolare l'art. 49 comma 1 prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 7 del 21/10/2010 e, successivamente ANAC, con Delibera n. 567 del 31 maggio 2017 hanno stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, e rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della L. 241/1990 unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione di compiti e responsabilità fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- gli incontri propedeutici tra CMRC e CIRBISES hanno confermato un interesse pubblico comune alle Parti, da attuare in stretta sinergia nell'area territoriale oggetto di studio;
- tenuto conto dei rispettivi compiti istituzionali, le finalità della presente Convenzione riguardano **attività di ricerca, analisi, intervento ai fini del monitoraggio e della valorizzazione delle matrici ambientali** dell'area di Valle Galeria del Comune di Roma;
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti;
- le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e di recupero ai fini produttivi delle aree interessate;

Ritenuto che:

- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, condividono e riconoscono il comune interesse per lo sviluppo di attività scientifiche, didattiche, di monitoraggio e di ricerca connesse alla conoscenza, alla salvaguardia al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio oggetto di studio e pertanto convengono sull'opportunità di collaborare organicamente in tale direzione;
- La Città metropolitana di Roma Capitale opererà nell'ambito della presente convenzione attraverso la struttura del Dipartimento IV ed avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza tecnica specialistica della società in house Capitale Lavoro SpA;
- CIRBESIS opererà attraverso la propria struttura, consistente nel patrimonio umano e materiale (ricercatori, assegnisti, borsisti, contrattisti, supporti tecnici e tecnologici interni ed esterni, cartografie, attrezzature di laboratorio), nell'interesse del potenziamento della ricerca scientifica per la pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, tramite attività di studio, di reporting, di valutazione ed elaborazione di informazioni e dati ambientali;



Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, la presente Convenzione, per migliorare la sostenibilità, la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio metropolitano:

Articolo 1

Oggetto e specifiche tecniche

La presente Convenzione disciplina lo svolgimento in collaborazione fra le Parti delle attività di interesse comune, relative alla seconda fase del progetto denominato MAVGA (Monitoraggio Ambientale della Valle Galeria).

La Città metropolitana di Roma Capitale e il CIRBISES, al fine di conseguire l'interesse pubblico di migliorare la qualità dell'aria, delle acque del rio Galeria e più in generale dell'ambiente della Valle Galeria operano congiuntamente mettendo in comune le rispettive competenze. A tal fine hanno individuato e condiviso gli "Indirizzi e le Istruzioni Tecniche per il recepimento della Rete Ecologica Provinciale (REP) e per l'elaborazione delle Reti Ecologiche Locali (REL)", in conseguenza degli indirizzi assunti dalla Provincia di Roma (oggi CMRC) e le attività da eseguire:

1. Realizzazione di linee progettuali di una grande Infrastruttura Verde dedicata al recupero e riqualificazione ambientale, su un'area di studio vasta di circa 40.000 ettari definita con criteri ecologici. Le linee progettuali si devono caratterizzare per innovazione, qualità scientifica, indicazione degli elementi naturali e vegetazionali che consentono di mitigare i livelli degli inquinanti di cui si è rilevata la presenza (Relazione Fase 1- Allegato 1).

2. All'interno della Infrastruttura Verde, selezione di un'area pilota di 5/10 ettari dove definire le linee progettuali di recupero ambientale di un lembo di foresta urbana realizzata con la messa a dimora di 5/10 mila piante autoctone tra alberi e arbusti capaci di corrispondere servizi ecosistemici utili per migliorare il benessere dei cittadini.

Per la realizzazione della "Infrastruttura Verde urbana e periurbana della Valle Galeria" (di quanto descritto nei punti 1. e 2.), le parti che sottoscrivono la presente Convenzione dovranno eseguire, in particolare CIRBISES, le seguenti azioni, suddivise in Tre Fasi:

FASE 1:





- I. Analisi e valutazione dello stato ambientale della Valle Galeria su base floristica, vegetazionale ed ecosistemica;
- II. Inquadramento territoriale dell'area di studio nel contesto della Rete Ecologica Territoriale del PTPG della Città metropolitana di Roma;
- III. zonizzazione della Valle Galeria in termini naturalistici e antropici con particolare attenzione alle diverse tipologie industriali presenti nel territorio in esame;
- IV. Definizione del cluster di Infrastrutture Verdi in base alle esigenze ambientali e sociali riscontrate tramite l'integrazione dei risultati della fase 1, realizzata dalla Città metropolitana e della valutazione territoriale della fase 2;
- V. Individuazione dell'area pilota per la definizione del progetto di dettaglio, distinto in interventi da attuare e benefici attesi, in termini di servizi ecosistemici, qualità della vita dei cittadini e creazione di green jobs.

FASE 2:

- I Studio per la fattibilità tecnica (urbanistica, ecologica, rurale) ed economica del progetto a cura della Città Metropolitana.
- II Relazione sul contributo delle Infrastrutture Verdi individuate per il miglioramento della qualità ambientale, della conservazione degli ecosistemi e della funzionalità dei servizi ecosistemici.
- III Cartografie da produrre per il progetto di area vasta (scala 1:25.000/1:10.000):
 - Carta delle Serie di Vegetazione con elementi di carattere morfologico e pedologico
 - Carta della Vegetazione Potenziale
 - Carta degli ecosistemi in linea con la carta degli Ecosistemi d'Italia, documento utilizzato per le valutazioni sul Capitale Naturale (Mattm).



IV -Stato di conservazione degli ecosistemi, valutazione coerente con quanto prodotto per la definizione della Red List degli ecosistemi (IUCN) e per il progetto europeo MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services).

V - Elenco di specie e habitat (secondo Direttiva Habitat) e relativa ubicazione geografica;

VI - Definizione del piano di monitoraggio

FASE 3:

Per la realizzazione del punto 2.:

I.Utilizzo di Carta di uso e copertura del suolo e della vegetazione a scala 1:5.000;

II.Utilizzo Carta della vegetazione reale e potenziale con elementi di carattere morfologico e pedologico;

III.Individuazione delle specie vegetali autoctone (arbusti e alberi) coerenti con le potenzialità vegetazionali del luogo e relativo elenco da utilizzare per la messa a dimora;

IV.Relazione finale del progetto pilota sul contributo dell'Infrastruttura verde al miglioramento della qualità ambientale, alla conservazione degli ecosistemi e allo sviluppo socio-economico sostenibile della proposta progettuale.

Art.2

Obblighi delle parti

Nell'ambito di quanto descritto nella presente Convenzione,

a) **Il CIRBISES** si impegna a contribuire con le proprie competenze tecnico-scientifiche, alla redazione del progetto di riqualificazione ambientale oggetto della presente Convenzione, come dettagliato nell'art. 1, con il supporto per l'elaborazione della cartografia di CMRC ed in linea con gli indirizzi di CMRC stessa;

b) **Il Dipartimento IV della CMRC** si impegna:

- Nel quadro degli standard qualitativi definiti, a contribuire con le proprie competenze tecniche ed amministrative, alla formazione del progetto di riqualificazione ambientale oggetto della presente



Convenzione, anche attraverso il supporto tecnico della propria Società in house, Capitale Lavoro S.p.A.;

- A fornire il materiale cartografico previsto per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1;
- a fornire al CIRBISES la documentazione sui dati ambientali, urbanistici ed economici in possesso della CMRC per competenza nonché il censimento delle sorgenti di pressione per matrice ambientale e le informazioni e dati ambientali acquisiti da altri Enti pubblici (ARPA Lazio, ISPRA, Comune di Roma, Regione Lazio, ecc.), utili alla definizione delle soluzioni di progetto;
- supporto per l'inquadramento territoriale dell'area di studio nel contesto della Rete Ecologica Territoriale del PTPG della Città metropolitana di Roma;

Art. 3

Oneri finanziari e modalità di rimborso

Le parti operano nell'ambito di propria competenza, per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni di pubblico interesse. I corrispettivi costituiscono un mero ristoro delle spese sostenute non configurandosi come corrispettivi dei servizi resi.

Città metropolitana di Roma Capitale si impegna a rimborsare un importo massimo stimato in euro 200.000,00 a favore di CIRBISES per le spese sostenute, conseguenti al conferimento di assegni di ricerca, dottorati di ricerca, borse di studio e di consulenze specialistiche di carattere ambientale ed ecologico vegetale (secondo la prassi amministrativa della Sapienza, università di Roma), all'utilizzo di personale, nonché per l'acquisizione di beni e servizi strumentali necessari per le attività di ricerca previste.

Le spese generali, ivi comprese quelle destinate al funzionamento e gestione della Convenzione, non potranno superare il 10% del totale.

Gli importi oggetto di rimborso sono da ritenersi fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 DPR 633/72 in quanto trattasi di attività istituzionali.



La corresponsione delle somme indicate è subordinata alla elaborazione di un apposito Report delle attività tecnico-scientifiche eseguite.

La Città metropolitana di Roma Capitale rimborserà gli importi di cui al presente articolo, previa approvazione da parte del Referente nominato da CMRC, di cui alla presente Convenzione, secondo le seguenti modalità:

- 30% alla consegna della relazione relativa alla prima fase dell'attività;
- 20% alla consegna della relazione relativa alla seconda fase dell'attività;
- 30 % alla consegna della relazione relativa alla terza fase dell'attività;
- 20% alla consegna degli elaborati finali definitivi.

Tutti i rimborsi verranno effettuati previa verifica dell'attività svolta e favorevole accettazione da parte del Referente della Città Metropolitana di Roma, nonché entro 30 gg dalla presentazione delle relative note di addebito corredate dalla rendicontazione delle spese sostenute (una per ciascun rimborso).

L'effettiva erogazione del finanziamento sarà subordinata alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione tecnica, amministrativa e/o contabile e finanziaria (dove richiesta), trasmessa da CIRBISES al Referente CMRC della Convenzione.

Gli importi come definiti saranno versati sul c/c bancario IBAN: IT61A0200805227000104670092 intestato al CIRBISES.

Articolo 4

Referenti

Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione. Referente scientifico per il CIRBISES sarà il Prof. Carlo Blasi, direttore scientifico del CIRBISES.

Al Referente compete di rappresentare la parte che l'ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente qualità e avanzamento delle attività convenute.



In particolare spetta al Referente della Convenzione di approvare le risultanze delle attività progettuali e la liquidazione delle spese oggetto di rimborso, alle scadenze fissate dall’art. 3.

Articolo 5

Durata e recesso

La presente Convenzione ha durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata o prorogata previo accordo scritto tra le Parti.

Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, fermo restando l’obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima.

Articolo 6

Monitoraggio e rinnovo

I referenti della Convenzione organizzeranno periodici incontri, ove saranno affrontate le tematiche oggetto della presente Convenzione.

Al fine di relazionare sullo stato di avanzamento delle attività previste dalla Convenzione i Referenti invieranno, ogni 6 mesi, una relazione ai legali rappresentanti della propria istituzione di appartenenza.

Articolo 7

Riservatezza

Il CIRBISES, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza della Convenzione, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca e progettazione oggetto della presente Convenzione, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che fossero comunicati dalla CMRC, in virtù della presente Convenzione.

La Città metropolitana, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca e progettazione oggetto della presente Convenzione, per



quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù della presente Convenzione e che non costituiscono l'oggetto della stessa.

Articolo 8

Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, il CIRBISES e la CMRC si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione tecnica e scientifica, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta del Direttore del Centro di spesa ospitante. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività.

Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, la concessione in uso di locali e laboratori per lo svolgimento delle attività; in tal caso, specifici accordi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nel dettaglio modalità, termini e condizioni di tali concessioni.

Articolo 9

Proprietà Intellettuale e pubblicazioni

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)



I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà delle Parti stipulanti, che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, i software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà delle Parti stipulanti, che ne potranno disporre liberamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore. Ogni eventuale domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa dovrà essere depositata congiuntamente nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti.

Resta fermo comunque sempre il diritto morale dell'autore e/o inventore ad essere riconosciuto tale. Le parti potranno, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

Articolo 10

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università, come anche della Città metropolitana per fini commerciali, e/o pubblicitari.

Articolo 11

Trattamento dei dati

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, il CIRBISES e la Città Metropolitana di Roma Capitale, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale.



Articolo 12

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata via pec agli indirizzi istituzionali.

Articolo 13

Codice Etico

Il CIRBISES e il Dipartimento IV di CMRC dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 14

Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Giudice amministrativo sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 15

Registrazione e spese

La presente convenzione, firmata digitalmente, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed i relativi oneri saranno a carico della parte interessata alla registrazione.

Articolo 16

Disposizioni finali

La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.



Si fa presente che ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella Legge 9 del 21 febbraio 2014, come disposto da comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10/11/2015, la presente scrittura privata viene redatta in formato elettronico:

Centro di Ricerca Interuniversitario
Biodiversità, Servizi Ecosistemici e
Sostenibilità
Università Sapienza di Roma
Prof. Mauro Serafini

Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV
Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dott.ssa Maria Zagari

Ai sensi dell’art. 21 co. 2bis del D.lgs 82/2005 e ss.mm. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente da entrambi i contraenti, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento IV.

